

Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 4-4806

Modifica della D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017 relativa alle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- il D.lgs. 31.03.1998 n. 112 ha conferito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute e sanità veterinaria ed il D.P.C.M. 26.5.2000 ha individuato tra le funzioni conferite, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

- in particolare l'art. 31 del D.P.R. 285/90 prevede che il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

- l'art. 75 prevede che in caso di inumazione l'impiego di materiale biodegradabile per le casse diverso dal legno deve essere autorizzato con Decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità;

- l'art. 77 prevede che in caso di tumulazione, il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione;

- con nota n. 36158_P_11/12/2015 indirizzata agli Assessorati regionali alla Sanità, il Ministero della Salute, modificando il precedente orientamento, ha indicato che le autorizzazioni citate rientrano tra le funzioni e compiti conferiti alle Regioni ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000;

- con nota n. 34678 del 13/12/16 il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti in merito alla circolare sopra indicata trasmettendo le regole tecniche di natura igienico sanitaria da applicare, desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai materiali non normati dal D.P.R. 285/90;

- con D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017 sono state definite le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del D.P.R. 285/90 stabilendo, tra l'altro:

- l'approvazione dell'Allegato A con il quale è stata determinata la procedura per il rilascio delle citate autorizzazioni che prevede, tra l'altro, che l'istruttoria sia effettuata con il supporto del gruppo di lavoro di cui alla DD n. 633 del 18.07.2012 costituito a suo tempo per l'elaborazione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori;
- il recepimento delle regole tecniche di natura igienico sanitaria, di cui all'Allegato B, desunte dai precedenti pareri del Consiglio Superiore di Sanità relativi ai materiali non normati dal D.P.R. 285/90, trasmesse dal Ministero della Salute con nota n. 34678 del 13/12/16;

- con la medesima deliberazione è stato disposto, altresì, che il termine di conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt.31,75 e 77 del D.P.R. 285/90 sia

pari a 90 giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente dell'istanza corredata della documentazione di cui al citato Allegato A, ad integrazione della D.G.R. n. 17-803 del 15.10.2010.

Dato atto che il Settore regionale competente ha rilevato che nel corso dell'applicazione della citata D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017, è emersa la particolare complessità del procedimento autorizzativo derivante dalla difficoltà e specificità delle verifiche e valutazioni tecniche ad esso connesse volte a valutare numerosi requisiti che i manufatti oggetto di autorizzazione devono possedere, tra i quali, la resistenza meccanica, la biodegradabilità, l'impermeabilità, l'impatto ambientale.

Inoltre, le verifiche possono determinare la necessità di ripetere o integrare le prove tecniche effettuate, nonché la necessità di visionare i manufatti ed eseguire le prove in presenza dell'Amministrazione regionale e della ditta che ha presentato l'istanza, con l'eventuale coinvolgimento di esperti in materia esterni all'Amministrazione, ciò per poter definire le specifiche tecniche e costruttive del manufatto oggetto di autorizzazione, trattandosi di nuove idee progettuali che prevedono l'utilizzo di nuovi materiali, alternativi a quelli indicati agli artt. 31,75 e 77 del DPR 285/90.

Visto l'art. 8 della L.R. 14/2014 che stabilisce ai commi 1,6, 7 e 8 che la Giunta è competente a individuare i termini entro cui deve concludersi ciascun procedimento e che, in relazione alla sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla particolare complessità del procedimento, consente di prevedere termini superiori a novanta giorni e comunque non oltre centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti a decorrere dal ricevimento dell'istanza, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, se il procedimento è a istanza di parte.

Tenuto conto che sulla base delle considerazioni espresse e con riferimento alla complessità del procedimento sopra descritto si rende necessario modificare:

- il termine di conclusione del procedimento individuandolo in 180 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente;
- l'Allegato A prevedendo che l'istruttoria delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del D.P.R. 285/90 sia svolta con il qualificato supporto tecnico di uno specifico gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da esperti in materia individuati fra il personale delle ASL e dell'ARPA, eventualmente integrato da altri specialisti del settore di comprovata esperienza e competenza, individuati in relazione alle caratteristiche peculiari del manufatto o del dispositivo oggetto di istanza, in sostituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale istituito con DD n. 633 del 18.07.2012.

Ritenuto, altresì, necessario:

- stabilire che la costituzione del gruppo di lavoro sopra indicato sia demandata al Settore regionale della Direzione Sanità e Welfare, competente al rilascio delle citate autorizzazioni;

- stabilire che nessun compenso, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati spettino ai componenti di tale gruppo.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021;

la Giunta Regionale, unanime

visto il D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

visto il D.lgs. 31.3.1998 n. 112;

visto il D.P.C.M. 26.5.2000;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017 disponendo che il termine di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 31,75 e 77 del D.P.R. 285/90 è pari a 180 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della struttura regionale competente al rilascio delle citate autorizzazioni, come individuato nella D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017 nel Responsabile del Settore prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- di modificare l'Allegato A della D.G.R. n. 20-4850 del 03.04.2017 prevedendo che l'istruttoria delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 31,75 e 77 del D.P.R. 285/90 sia svolta con il qualificato supporto tecnico di uno specifico gruppo di lavoro interdisciplinare, composto da esperti in materia individuati fra il personale delle ASL e dell'ARPA, eventualmente integrato da altri specialisti del settore di comprovata esperienza e competenza, individuati in relazione alle caratteristiche peculiari del manufatto o del dispositivo oggetto di istanza, in sostituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale istituito con DD n. 633 del 18.07.2012;
- di stabilire che la costituzione del gruppo di lavoro suindicato sia demandata al Settore regionale prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità e Welfare, competente al rilascio delle citate autorizzazioni;
- di stabilire che nessun compenso, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati spettino ai componenti di tale gruppo;
- di dare atto che tale provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)